

**A tutti i nostri clienti
Loro sedi**

Gentile Cliente

La presente per in formarla che la legge di Bilancio 2018 (comma 910 art. 1) **stabilisce che a partire dal 01 luglio 2018 il pagamento delle retribuzioni dovrà avvenire esclusivamente con sistemi tracciabili.**

La firma della busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione se non accompagnata dal pagamento con bonifico o con altri strumenti di pagamento elettronici.

Quindi , non sarà più possibile dimostrare l'avvenuto pagamento con la semplice firma per quietanza posta in calce al cedolino paga e sono poche le eccezioni di lavoratori esclusi dalla novità sul pagamento degli stipendi: tra questi i lavoratori domestici, Colf, badanti e baby sitter potranno quindi continuare ad essere pagati in contanti.

DAL 01.07.2018 Il pagamento della retribuzione, a prescindere dall'importo e dal periodo di competenza, nonché di ogni anticipo di essa, dovrà avvenire attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

L'obbligo, che entrerà in vigore dal 1 luglio 2018, **riguarderà qualunque tipologia del rapporto di lavoro instaurato** e, precisamente, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (quindi anche part time, a tempo determinato e apprendistato) , nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001 , con esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione e dei rapporti di lavoro per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Sono previste pesanti SANZIONI per i datori di lavoro che non si adeguano alla nuova legge.

Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti , il datore di lavoro o committente dovrà pagare un **sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 914 della suddetta legge, consistente nel pagamento di una somma da €1.000 ad €5.000.**

Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

**Studio Commerciale & Tributario
Dott. Donato Tartaglia.**